

Le Direttive di Stoccolma: capacità di armonizzazione e impatto della giurisprudenza CGUE sull'effettività delle garanzie previste

Corso SSM «Giustizia penale e Corti europee»

Scandicci, 23.5.2024



**Prof. Annalisa Mangiaracina
Università degli Studi di Palermo**

**COUR DE JUSTICE
DE L'UNION
EUROPÉENNE**

LE TAPPE PIÙ SIGNIFICATIVE

- 19.2.2003: Libro verde della Commissione sulle garanzie processuali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'U.E.
- 28.4.2004: Proposta di Decisione-quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'U.E.
- 30.11.2019: Risoluzione del Consiglio relativa a una «tabella di marcia» per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali.

SEI DIRETTIVE

- **2010/64/UE** sul diritto all'interpretazione e traduzione degli atti (D. Lgs. n. 32/2014);
- **2012/13/UE** sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, delle persone indagate o imputate, che stabilisce altresì norme relative al diritto all'informazione delle persone soggette al MAE sui loro diritti (D. Lgs. n. 101/2014);
- **2013/48/UE** relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del MAE, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (D.Lgs. n. 184/2016);
- **2016/343/UE** sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (D.Lgs. n. 188/2021);
- **2016/800/UE** sulle garanzie processuali per i minori indagati/imputati;
- **2016/1919/UE** sul gratuito patrocinio (D.Lgs. n. 24/2019).

STATO DI IMPLEMENTAZIONE

- 2010/64/UE: Danimarca
- 2012/13/UE: Belgio, Danimarca
- 2013/48/UE: Danimarca, Irlanda e Romania (ongoing)
- 2016/343/UE: Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda e Lussemburgo
- 2016/800/UE: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo e Romania
- 2016/1919/UE: Danimarca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo

LA BASE GIURIDICA: ART. 82 § 2 TFUE

- Laddove necessario **per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale**, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire **norme minime** deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
- Esse riguardano:
 - a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
 - b) **i diritti della persona nella procedura penale**;
 - c) i diritti delle vittime della criminalità;
 - d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
- L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- SOLO ALLA «MATERIA PENALE» AVENTE DIMENSIONE TRANSNAZIONALE?
- CG, 13.6.2019, Moro, C-646/17:
- «La direttiva 2012/13 partecipa alla creazione di un'armonizzazione minima dei procedimenti penali nell'Unione europea, e l'applicazione, in uno Stato membro, delle norme previste da tale direttiva è indipendente dall'esistenza di una situazione transnazionale nell'ambito di una controversia insorta in tale Stato membro».

LA PRIMA PRONUNCIA DELLA CG

- CG, 15.10.2015, Covaci, C-216/14:



- direttiva 2010/64/UE, relativa al diritto all'assistenza linguistica e direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione dell'imputato.
- Un approccio cauto ma...in evoluzione! V. qualità dell'interpretazione.
- Carenze interne: la mancanza di rimedi! Ruolo della giurisprudenza (v., da ultimo, Cass., SU, 15069/2024)

DIRETTRICI DI INTERVENTO



- LETTURA «RESTRITTIVA»
- RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE
- LETTURA «EVOLUTIVA»: garanzie «nuove»; potenziamento di garanzie esistenti
- NODI IRRISOLTI...O IN FASE DI RISOLUZIONE?

LETTURA «RESTRITTIVA»...MISURE CAUTELARI

DIRETTIVA 2016/ 343


Art. 3: PRESUNZIONE DI INNOCENZA: Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.

Art. 4: RIFERIMENTI IN PUBBLICO ALLA COLPEVOLEZZA: 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e **le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole**. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità.

ART. 6: ONERE DELLA PROVA. 1. Gli Stati membri assicurano che **l'onere di provare la colpevolezza** degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l'eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile.

LE PRINCIPALI SENTENZE

- CG, 19.9.2018, Milev, C-310/18
- CG, 12.2.2019, RH, C-8/19
- CG, 28.11.2019, DK, C-653/19



RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE...MA ATTENZIONE

- Corte di Giustizia, 7.09.2023, C-209/22:
- L'ambito di applicazione delle direttive 2012/13 e 2013/48 deve essere interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri e non può quindi dipendere dalle accezioni variabili che i diritti di tali Stati attribuiscono alle nozioni di «indagato» e di «imputato» né dalle condizioni alle quali si acquisiscono tali qualificazioni in base ai citati diritti.
- Rischi sul versante dell'assistenza tecnica: ART. 3
- Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.

LETTURA «EVOLUTIVA»: NUOVE (?) GARANZIE

- Il diritto al confronto...ART.8 § 1 DIRETTIVA 2016/343
- L'ammissibilità, come prova in dibattimento, di dichiarazioni rese nella fase anteriore, nello specifico **davanti a un giudice**, senza la partecipazione dell'imputato o del suo difensore, nell'ipotesi in cui il teste non sia poi comparso...tema non nuovo (Corte EDU).

Corte di Giustizia, 8.12.2022, HYA e altri, C-348/21

LETTURA «EVOLUTIVA»: RAFFORZAMENTO DI GARANZIE ESISTENTI

- **Art. 3 Direttiva 2012/13:** «Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti: a) il diritto a un avvocato; b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio; c) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'articolo 6; d) il diritto all'interpretazione e alla traduzione; e) il diritto al silenzio.
- **Art. 6 Direttiva 2012/13:** 3. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sul l'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell'accusato.
4. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, **siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento.**

CONOSCENZA DEL FATTO/RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA

- 21.10.2021, ZX, C-282/20
- 13.6.2019, Moro, C-646/17
- **9 novembre 2023, BK, C-175/22: l'art. 6, § 4, della direttiva 2012/13/UE dev'essere interpretato nel senso che: osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal PM senza informare tempestivamente l'imputato della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione. In questo contesto, non assume alcuna rilevanza la circostanza che detta qualificazione non sia tale da comportare l'applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita.**

LE RICADUTE NEL NOSTRO SISTEMA

- Ripensare la differenziazione normativa tra artt. 516, 517, 519 e 521, comma 1, c.p.p.?
- In quali termini?



QUALI CONSEGUENZE NEL CASO DI VIOLAZIONE DELLE GARANZIE?

- Corte di Giustizia, 22.6.2023, K.B. e F.S., C-660/21:
- Artt. 3 e 4 nonché l'articolo 8, § 2, della direttiva 2012/13/UE, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della CDFUE, devono essere interpretati nel senso che essi **non ostano ad una normativa nazionale, la quale vieta al giudice di merito statuyente in materia penale di rilevare d'ufficio**, ai fini dell'annullamento del procedimento, la violazione dell'obbligo incombente alle autorità competenti, in virtù dei citati articoli 3 e 4, di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio, **qualora tali persone indagate o imputate non siano state private della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato conformemente all'articolo 3 della direttiva 2013/48/UE, se necessario ricorrendo al gratuito patrocinio alle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/1919, e qualora esse abbiano avuto, così come, eventualmente, il loro avvocato, il diritto di accedere al loro fascicolo e di far valere tale violazione entro un termine ragionevole, ai sensi del menzionato articolo 8, § 2, della direttiva 2012/13.**

QUESTIONI PENDENTI: DIRETTIVA 2016/800

- **Causa C-603/22 AG Capeta 22.2.2024:**
- IL diritto dell'Unione non impone alcun requisito per quanto concerne le norme in materia di ammissibilità delle prove....
- § 124. Il rispetto dei diritti fondamentali sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta richiede, infatti, che nella fase del dibattimento ai giudici nazionali sia concessa la flessibilità necessaria per valutare l'equità complessiva del procedimento. Qualora essi ritengano che un elemento di prova debba essere escluso, in quanto la sua raccolta è viziata da una violazione di diritti procedurali che costituisce una violazione dei diritti della difesa, essi dovrebbero essere liberi di escluderlo.

QUESTIONI PENDENTI: DIRETTIVA 2016/800

- 125. In altri termini, il diritto dell'Unione non disciplina l'ammissibilità delle prove, ma osta a che il diritto nazionale limiti i poteri dei giudici del processo di valutare liberamente le prove e di trarre da siffatta valutazione qualsiasi conseguenza che reputino necessaria.
- 127. In conclusione, spetta al giudice del rinvio garantire la piena efficacia dei diritti sanciti nelle direttive menzionate, come interpretate dalla Corte. **Tale risultato può essere ottenuto mediante l'esclusione delle prove raccolte in violazione di tali strumenti, qualora il giudice del rinvio ritenga che, altrimenti, sarebbero violati i diritti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e agli articoli 47 e 48 della Carta.**

NUOVI E FUTURI SCENARI

- Garanzie processuali e nuove tecnologie:



- CJ, C-760/22: è possibile ricavare dall'art. 8 § 1 della direttiva 2016/343 il diritto dell'imputato di partecipare al procedimento mediante videoconferenza?
- È tutelato il rapporto di confidenzialità cliente/avvocato nei procedimenti transnazionali? (E-evidence Regulation)



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**